

PATRIMONIO E TRUST

Il trustee è litisconsorte necessario nella revocatoria

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 6299 del 18.05.2015**, depositata il 20.05.2015, il Tribunale di Milano ha accolto un'**azione revocatoria** avente ad oggetto l'atto di dotazione di beni in trust, affermando che il *trustee*, incaricato della **gestione dei beni conferiti in trust dal disponente**, può essere considerato unitamente a quest'ultimo **litisconsorte necessario** ai fini della domanda anzidetta.

Nel caso di specie un soggetto aveva proposto **ricorso ex art. 702-bis c.p.c.** affinché fosse accertata, in via principale, la **simulazione assoluta** e, in subordine, affinché fosse revocato un **atto di conferimento di beni immobili in trust posto in essere da parte di un asserito debitore**.

Il trust in questione era stato istituito in un periodo in cui **il disponente era già a conoscenza dell'esistenza delle pretese creditorie avanzate dal ricorrente** e prevedeva quale *trustee* un **soggetto diverso dal disponente** medesimo; quest'ultimo era, peraltro, incluso tra i beneficiari unitamente alla moglie e ai figli.

Entrando nel merito della questione *de qua*, vediamo come il Tribunale di Milano, **pur accogliendo** - relativamente all'atto di disposizione relativo a quei beni in trust il cui valore risultava commisurato al soddisfacimento del credito - **la revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod.civ.**, ha tuttavia **rigettato la domanda afferente l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto di dotazione dei beni in trust**, riportando in sede di motivazioni alcune importanti statuizioni.

In primo luogo, **il Giudice ha ritenuto correttamente evocato il contraddittorio nei confronti del trustee oltre che del disponente**, chiamato quest'ultimo in giudizio non quale beneficiario del trust, né propriamente quale disponente, ma esclusivamente quale **soggetto che aveva conferito nel trust beni immobili di sua proprietà**.

In particolare, il fatto che nel corpo del ricorso introduttivo del ricorrente non risultasse formalmente formulata alcuna conclusione nei confronti del *trustee* è una circostanza superata dal fatto che nel corpo dell'atto medesimo era **evidente** che **la domanda volta a ritenere revocato e simulato l'atto di dotazione dei beni immobili in trust fosse rivolta anche nei confronti del trustee stesso**.

Sulla natura di **litisconsorte necessario del trustee** non è dato, oltretutto, dubitare conformemente alla giurisprudenza di merito prevalente (Tribunale di Cassino del 08.01.2009), attesa la circostanza per cui il soggetto in questione è **colui che amministra il patrimonio nell'interesse dei beneficiari**.

A mente del principio secondo cui il **trust** non è un ente dotato di personalità giuridica ma un **insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee**, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto (Cass. Civ. n. 10105/2014), è possibile affermare che il trustee medesimo rappresenta **"il proprietario fiduciario"** del bene o del diritto **il cui trasferimento può essere impugnato poiché ritenuto lesivo dei diritti del creditore** e, in quanto tale, **"è il soggetto nei cui confronti deve eseguirsi ed avere effetto la pronuncia che dichiara l'inefficacia del trasferimento e nei cui confronti procedere ex art. 602 c.p.c. all'esito del giudizio"**.

In secondo luogo, il Giudice ha motivato il rigetto della domanda di accertamento della **simulazione** evidenziando che, pur avendo l'atto di istituzione dell'istituto giuridico in questione nominato tra i beneficiari anche lo stesso disponente, il trust era stato effettivamente istituito **al fine di soddisfare le esigenze dei beneficiari, specificamente elencati nell'atto**; inoltre, pur non essendo stato individuato un Guardiano (figura peraltro non necessaria), erano comunque stati indicati i soggetti che potevano procedere alla revoca o sostituzione del trustee.

Secondo il Tribunale, al riguardo, non rileverebbero **"circostanze quali il conferimento dell'intero patrimonio immobiliare nel trust o il preteso elemento psicologico del F. (la consapevolezza dell'esposizione debitoria nei confronti del creditore attore e di quello intervenuto), in quanto circostanze non gravemente indiziarie dell'intenzione di una intestazione fittizia nel patrimonio immobiliare oggetto di conferimento nel trust"**.

Infine, il Tribunale di Milano ha invece ritenuto **fondata l'azione revocatoria** rilevando la sussistenza sia dell'**interesse ad agire** da parte dei creditori, stante la non contestazione dei relativi crediti, sia **l'eventus damni**, dato che l'atto di costituzione in trust aveva sottratto alla disponibilità dei creditori numerosi beni immobili di proprietà del debitore, **rendendo difficoltoso il recupero del credito** da parte degli stessi; avendo l'atto di conferimento natura gratuita, inoltre, ai fini della revocatoria non era necessaria la consapevolezza del pregiudizio da parte del trustee.